

ALLEGATO 1

PIANO PLURIENNALE D'AZIONE COMUNITARIO PER PROMUOVERE L'USO SICURO DI INTERNET

LINEE D'AZIONE

Le linee d'azione, insieme alla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana, sono un mezzo per attuare l'approccio europeo all'uso sicuro di Internet, basato sull'autoregolamentazione del settore, sul filtraggio, sulla classificazione e sulla sensibilizzazione. Un sostegno deciso a tale approccio è stato dato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri, nonché nel più ampio contesto europeo della dichiarazione di Bonn, sottoscritta dai ministri di 29 paesi europei.

Le linee d'azione hanno i seguenti obiettivi:

- invitare i soggetti interessati (operatori, utenti) a sviluppare e applicare adeguati sistemi di autoregolamentazione;
- incentivare gli sviluppi sostenendo le dimostrazioni e stimolando l'applicazione di soluzioni tecniche;
- avvisare e informare genitori e insegnanti, soprattutto attraverso le loro rispettive associazioni;
- stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale;
- promuovere il coordinamento a livello europeo e tra i soggetti interessati;
- garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

1. Linea d'azione 1. Creare un ambiente sicuro

La cooperazione degli operatori del settore e un sistema di autoregolamentazione pienamente funzionante rappresentano elementi essenziali per limitare il flusso di informazioni illegali su Internet.

1.1. Creare una rete europea di hot-line

Un modo efficace per limitare la circolazione di materiale illegale è quello di istituire una rete europea di centri (detti "hot-line") che consentano agli utenti di segnalare contenuti da essi incontrati su Internet e ritenuti illegali. Perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resta di competenza delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, mentre la hot-line si limita a rivelare l'esistenza del materiale illegale al fine di limitarne la circolazione. Vanno anche rispettate le differenze tra le culture e i sistemi giuridici nazionali.

Attualmente le hot-line esistono soltanto in pochi Stati membri. Occorre stimolare la loro istituzione in modo da ottenere una copertura geografica e linguistica a livello di Unione europea. Andranno anche attivati meccanismi di scambio delle informazioni tra hot-line nazionali e tra la rete europea e le hot-line di paesi terzi.

Perché tale rete sviluppi pienamente le sue potenzialità, è necessario migliorare la cooperazione tra l'industria e le autorità preposte all'applicazione della legge, garantire copertura e collaborazione a livello europeo ed aumentare l'efficienza mediante scambi di informazioni e di esperienze.

Per le organizzazioni partecipanti (20-25) l'azione avrà la forma di un invito a presentare proposte volte a istituire una rete europea di hot-line, collegata a reti analoghe di paesi terzi, a sviluppare approcci comuni e a stimolare il trasferimento di know-how e delle migliori pratiche.

Le organizzazioni partecipanti saranno coadiuvate da un gruppo rappresentativo di esponenti dell'industria (fornitori di accessi e di servizi, operatori di telecomunicazioni e di hot-line nazionali) e di utenti. Esse dovranno dar prova di capacità previsionale e di innovazione soprattutto nelle loro relazioni con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge.

1.2. Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta

Affinché l'industria possa contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni di contenuto illegale o nocivo, è importante anche incoraggiare le imprese a sviluppare l'autoregolamentazione attraverso una collaborazione con le altre parti interessate. I meccanismi di autoregolamentazione devono assicurare un elevato livello di protezione e affrontare la questione della rintracciabilità.

Data la natura transnazionale delle reti di comunicazione, l'efficacia delle misure di autoregolamentazione verrà potenziata, a livello di Unione europea, coordinando le iniziative nazionali tra gli organismi responsabili della loro attuazione.

Questa linea d'azione svilupperà orientamenti a livello europeo per codici di condotta allo scopo di trovare il consenso e l'appoggio necessari alla loro applicazione. Mediante un bando di gara verranno selezionate organizzazioni che assistano gli organismi di autoregolamentazione a sviluppare e ad applicare codici di condotta. Parallelamente alla definizione dei codici di condotta, sarà promosso un sistema di marchi visibili "sito di qualità" onde consentire agli utenti di individuare i fornitori di servizi internet che aderiscono a detti codici. Verranno adottate misure per seguire attentamente i progressi, in stretto coordinamento con la promozione di orientamenti comuni per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana.

2. Linea d'azione 2. Sviluppare sistemi di filtraggio e di classificazione

Per l'uso sicuro di Internet è importante che il suo contenuto sia facilmente identificabile. Ciò può essere realizzato grazie a sistemi di classificazione che descrivono il contenuto secondo schemi generalmente riconosciuti (in cui, per esempio, voci come sesso o violenza sono classificate secondo una scala) e a sistemi di filtraggio che consentono all'utente di selezionare il contenuto desiderato. Le classificazioni possono essere allegate dall'estensore del contenuto o da appositi servizi terzi. Esistono numerosi sistemi di filtraggio e di classificazione possibili. Tuttavia, il loro livello di sofisticazione è ancora basso e finora nessuno ha raggiunto una "massa critica" tale da garantire agli utenti che il contenuto cui sono interessati e quello che vogliono evitare venga classificato adeguatamente e che un contenuto perfettamente innocuo non sia bloccato. Basso è anche la diffusione di tali sistemi presso i fornitori di contenuti e gli utenti europei.

Questa linea d'azione si concentrerà sulla dimostrazione delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di filtraggio e di valutazione in condizioni reali, con l'obiettivo di incoraggiare sistemi europei e di familiarizzare gli utenti al loro impiego. Tali sistemi, sviluppati con la piena collaborazione di rappresentanti dell'industria, consumatori e utenti, devono essere compatibili e interoperabili a livello internazionale.

2.1. Dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio e di classificazione

Verranno incentivati sistemi di classificazione che siano compatibili a livello internazionale e che soddisfino requisiti europei e in cui il filtraggio e la classificazione siano tali da offrire opzioni praticabili a utenti, genitori e insegnanti. Per raggiungere la massa critica, occorre un'ampia copertura dei siti. Verrà pertanto incoraggiata la classificazione effettuata dai fornitori di contenuti mentre quella effettuata da terze parti indipendenti, con approcci standard, è adatta ai casi in cui il fornitore non qualifichi adeguatamente il contenuto. È necessario soddisfare requisiti specifici degli utenti professionali, istituzionali e del mondo dell'istruzione e quelli degli utenti finali non soddisfatti dai sistemi di classificazione dei fornitori di contenuti.

In seguito ad un invito a presentare proposte, i progetti selezionati dovranno convalidare i sistemi di classificazione rispetto ai contenuti europei, per incoraggiarne l'integrazione nel processo di creazione del contenuto e dimostrare i benefici delle soluzioni tecniche. Ne verrà sottolineata l'utilità e la praticabilità in situazioni "reali" in cui operi un campione rappresentativo di utenti tipici. Potrebbero essere altresì comprese prove sulla sicurezza dei software di filtraggio contro i tentativi di aggiramento o di disattivazione.

Un secondo invito mirerà in particolare a convalidare e dimostrare i sistemi di classificazione di terzi.

Per ottenere il massimo beneficio dai progetti di dimostrazione, è necessario misurare il loro impatto e garantire la diffusione europea dei loro risultati. La valutazione dei progetti di dimostrazione e di diffusione dei risultati sarà oggetto di un apposito bando di gara.

I progetti di dimostrazione di questa linea d'azione possono dare un notevole contributo alle azioni di sensibilizzazione da attuare nell'ambito della linea d'azione 3.

Ai progetti di dimostrazione parteciperanno gli operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di rete, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione dell'industria e dell'applicazione della legge.

2.2. Facilitare l'intesa a livello internazionale sui sistemi di classificazione

La cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'UE e dei suoi partner in altre parti del mondo è particolarmente necessaria nel campo della classificazione, per poter garantire l'interoperabilità.

Presso diversi organismi, sono già in corso lavori sui protocolli e sulla progettazione di un sistema di classificazione che soddisfi i vari requisiti. Perché l'Europa possa farsi ascoltare in sede internazionale, verranno organizzati appositi incontri di concertazione.

3. Linea d'azione 3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione

Un pubblico sempre più vasto si accosta a Internet e beneficia dei nuovi servizi. Ma esiste, allo stesso tempo, un'incertezza su come affrontare i molteplici aspetti della comunicazione via rete; genitori, insegnanti e minori devono essere al corrente delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet ma non sempre conoscono i mezzi per proteggere i minori dai contenuti indesiderati. Le azioni di sensibilizzazione contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la fiducia di genitori e insegnanti nell'uso sicuro di Internet da parte dei minori.

La sensibilizzazione è anche il necessario complemento delle linee d'azione 1 e 2, perché autoregolamentazione e sistemi di filtraggio e classificazione da parte degli operatori sono iniziative fruttuose solo se utenti e potenziali utenti ne sono a conoscenza.

Il Parlamento europeo ha invitato a lanciare una campagna europea e un programma di informazione e sensibilizzazione, finanziati dal bilancio comunitario, per informare genitori e persone a contatto con l'infanzia (insegnanti, operatori sociali, ecc.) sul modo migliore (anche sotto l'aspetto tecnico) di tutelare i minori contro contenuti che potrebbero risultare nocivi al loro sviluppo, al fine di garantirne il benessere.

L'azione europea, basata sulle azioni avviate dagli Stati membri, contribuirà a rafforzare le sinergie, in particolare attraverso scambi di informazioni e di esperienze. Il piano d'azione avvierà iniziative di sensibilizzazione fondate sulla diffusione dell'informazione dai fornitori di accessi verso i clienti e svilupperà altresì materiali per uso scolastico.

Le iniziative di sensibilizzazione trarranno vantaggio da quelle inserite in altri programmi, in particolare MIDAS-NET, che fa parte di INFO 2000. In presenza di più opzioni equivalenti per la distribuzione di informazioni ai gruppi destinatari, verrà scelta quella con il miglior rapporto costi efficacia. Ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, dovrebbe essere data priorità alla distribuzione elettronica.

L'azione avverrà in due fasi. Nella prima, si identificherà il modo migliore per conseguire gli obiettivi. Nella seconda, "organismi moltiplicatori" negli Stati membri, come associazioni di consumatori e altre simili, verranno assistiti nell'attuazione dell'azione a livello nazionale.

3.1. Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione

Nella prima fase verrà lanciato un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria che identificherà gli "organismi moltiplicatori" nonché i canali, i media e i contenuti più appropriati per raggiungere il pubblico interessato, preparare il materiale di base, adattarlo alle specificità linguistiche e culturali e tener conto dei risultati dei progetti di dimostrazione della linea d'azione 2, che daranno un prezioso contributo alle azioni di sensibilizzazione. Verrà preparato anche un piano d'attuazione.

I destinatari sono i genitori e gli insegnanti. L'azione coinvolgerà l'industria (fornitori di servizi Internet, fornitori di contenuti) e gli "organismi moltiplicatori", come le associazioni dei consumatori e il settore dell'istruzione.

3.2. Incoraggiare azioni di sensibilizzazione su vasta scala

Un secondo invito a presentare proposte selezionerà iniziative di follow-up, finanziate dalla Comunità, in tutti gli Stati membri, servendosi degli "organismi moltiplicatori" nonché dei canali, dei media e dei contenuti identificati nell'azione preparatoria. Scopo dell'azione è rendere consapevoli gli adulti (genitori e insegnanti) delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet, nonché dei modi per identificare i contenuti utili e bloccare quelli dannosi.

Le azioni saranno adeguate alle esigenze degli Stati membri e potranno differire a seconda delle dimensioni, della popolazione, del grado di penetrazione di Internet di questi ultimi. Le azioni saranno di due tipi: quelle centrate sugli insegnanti e sul settore dell'istruzione e quelle destinate al grande pubblico (genitori e bambini).

Le azioni mirate agli insegnanti potrebbero comprendere gruppi di lavoro nonché la preparazione e distribuzione di specifici materiali stampati o multimediali ad un vasto campione rappresentativo della categoria. Potranno essere organizzati una serie di netday manifestazioni per la sensibilizzazione degli utenti - in collaborazione con il piano d'azione "Apprendere nelle società dell'informazione", largamente sostenuto dagli operatori del settore. Le tipiche azioni per il grande pubblico comprenderanno: creazione di siti web, distribuzione di materiale informativo nelle scuole, attraverso fornitori di accessi, negozi e altri punti di vendita di computer, distribuzione di CD-ROM attraverso riviste specializzate. Informazioni più specifiche possono essere fornite contestualmente all'acquisto di apparecchiature o software per l'accesso alle reti ovvero essere date a nuovi abbonati dai fornitori di accesso Internet. Per l'azione di sensibilizzazione saranno usati anche i media tradizionali (stampa, televisione), con campagne pubblicitarie e pacchetti informativi destinati a giornalisti. Sfruttando la piattaforma della Rete europea delle scuole, istituita con l'appoggio dei ministri dell'istruzione degli Stati membri, verranno create e mantenute speciali pagine web.

Scopo del sostegno comunitario è di incentivare la sensibilizzazione su vasta scala, di fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze, in modo da trarre insegnamento continuo dai risultati dell'azione (per esempio, aggiornando il materiale distribuito). Il finanziamento comunitario non supererà generalmente un terzo dei costi ammissibili. L'uso delle reti esistenti permetterà di risparmiare sui costi ma sarà necessario un finanziamento supplementare per produrre il relativo contenuto.

4. Linea d'azione 4. Azioni di sostegno

4.1. Implicazioni giuridiche

Internet funziona su base globale. Il diritto opera su base territoriale - nazionale o dell'Unione europea, nel caso del diritto comunitario. Le altre linee di azione risulteranno più efficaci se si affrontano le questioni giuridiche non trattate da altre iniziative comunitarie, come quelle della legge e delle procedure applicabili.

Se necessario, potrebbe essere organizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, una gara d'appalto per valutare le questioni giuridiche sollevate dal contenuto o dall'uso di Internet.

4.2. Coordinamento con iniziative internazionali analoghe

La raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nei vari campi contemplati da detta raccomandazione, soprattutto mettendo in comune esperienze e pratiche esemplari tra gli operatori e le altre parti interessate nell'UE e in altre parti del mondo. È perciò necessario garantire coerenza tra l'azione europea e analoghe iniziative in altre parti del mondo. Incontri regolari di concertazione potranno essere d'aiuto in questo senso.

Una conferenza internazionale, decisa secondo la procedura di cui all'articolo 5, potrebbe consentire di condividere l'esperienza acquisita tramite le linee d'azione con gli attori interessati in Europa e altrove. Essa potrebbe trattare tutte le questioni affrontate dal piano d'azione e riunire operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di reti, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge. Una siffatta conferenza potrebbe inoltre essere funzionale alla diffusione dei risultati del piano d'azione.

La conferenza dovrebbe sviluppare i risultati delle altre conferenze svoltesi su temi connessi, evitando quindi doppioni.

La Commissione consulterà il comitato di cui all'articolo 5 prima di organizzare siffatta conferenza.

4.3. Impatto delle misure comunitarie

Naturalmente, è essenziale valutare approfonditamente se gli obiettivi del piano d'azione e della raccomandazione sono stati raggiunti. Emergerebbero in tal modo anche altre misure che potrebbero essere adottate dagli operatori, dalle Istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai rappresentanti dei consumatori. La valutazione verrà effettuata insieme a quella sulle misure a favore della tutela dei minori e della dignità umana previste dalla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana e sarà lanciata attraverso un bando di gara.

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Creare un ambiente sicuro	26 – 30 %
2. Sviluppare sistemi di filtraggio e di classificazione	32 – 38 %
3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione	30 – 36 %
4. Azioni di sostegno	3 – 5 %
TOTALE	100 %

ALLEGATO 3

I MEZZI PER ATTUARE IL PIANO D'AZIONE

1. La Commissione metterà in pratica il piano d'azione nel rispetto dei contenuti tecnici di cui all'allegato 1.

2. Il piano d'azione sarà attuato attraverso azioni indirette e ovunque possibile sulla base di una ripartizione delle spese. Il contributo finanziario della Comunità non supererà il minimo considerato necessario per un progetto e sarà concesso, in linea di massima, solo se il progetto incontra ostacoli di ordine finanziario che non possono essere superati in altro modo. Inoltre, il contributo finanziario della Comunità normalmente non eccederà il 50 % del costo del progetto, tranne che in casi eccezionali debitamente giustificati.

3. La selezione dei progetti a costi ripartiti avverrà di norma secondo l'usuale procedura degli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il contenuto degli inviti sarà definito in stretta consultazione con gli appositi esperti e secondo la procedura descritta nella decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione.

4. Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

5. La Commissione può anche applicare un piano di finanziamento più flessibile di quello previsto dagli inviti di cui sopra, al fine di incentivare forme di collaborazione, soprattutto tra PMI e organismi delle regioni meno favorite, e misure a lungo termine contro le informazioni di contenuto illegale o dannoso su Internet. Il piano può essere messo in vigore su base permanente.

6. In casi eccezionali, la Commissione provvede ad esaminare proposte di progetti non richiesti, relativi a misure particolarmente urgenti dovute a mutamenti tecnologici che richiedono un cambiamento dell'azione.

7. Le norme dettagliate delle procedure di cui ai punti 5 e 6 verranno applicate ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione e dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

8. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro di contratti per studi o servizi saranno banditi pubblicamente ai sensi dei regolamenti finanziari. La trasparenza sarà ottenuta consultando gruppi esterni di esperti (il gruppo di lavoro Internet e il gruppo consultivo giuridico) e diffondendo le azioni di sensibilizzazione attraverso i canali informativi della Commissione.

9. Nel corso del piano d'azione, la Commissione intraprenderà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno tese al raggiungimento degli obiettivi generali del piano d'azione e di quelli specifici di ogni linea d'azione. Tali attività comprendono: studi e sostegno degli scopi generali del piano d'azione; azioni preliminari in preparazione di attività future; misure per facilitare la partecipazione alle iniziative del piano d'azione nonché l'accesso ai risultati da esse prodotti.

10. Tutti i progetti che ricevono un contributo finanziario sono tenuti a evidenziare un riconoscimento del contributo ottenuto.

3. RISOLUZIONI

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1999

relativa all'aspetto "consumatori" della società dell'informazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

viste le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 1998 ⁽¹⁾;

vista la comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori 1996-1998;

vista la dichiarazione ministeriale OCSE sulla tutela dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico ⁽²⁾;

1. considerando che il continuo sviluppo di nuove tecnologie per la trasmissione e la memorizzazione delle informazioni comporta innovazioni di ordine organizzativo, commerciale, tecnico e giuridico che hanno un forte impatto sulla società in generale;

2. considerando che le nuove tecnologie delle comunicazioni avranno un impatto sostanziale sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, a prescindere dal fatto che essi assumano un atteggiamento attivo o passivo nei confronti di questi sviluppi;

3. considerando che le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo ad esse connesso della società dell'informazione offrono numerosi vantaggi potenziali ai consumatori, ma creano altresì nuove situazioni commerciali che non sono loro familiari e che possono comportare rischi per i loro interessi;

4. considerando che i temi seguenti interessano in modo particolare i consumatori:

- a) accessibilità e costi contenuti;
- b) facilità di uso delle attrezzature e delle applicazioni e conoscenze necessarie alla loro utilizzazione;
- c) trasparenza, ivi comprese la quantità e la qualità delle informazioni;
- d) prassi commerciali, offerte e clausole contrattuali corrette;
- e) protezione dei bambini da informazioni improprie;
- f) sicurezza dei sistemi di pagamento, compresa la firma elettronica;
- g) tipo di norme giuridiche applicabili alle transazioni effettuate dai consumatori nel nuovo contesto per quanto riguarda sia la scelta della legislazione, sia l'applicabilità delle disposizioni esistenti;
- h) ripartizione della responsabilità;
- i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- j) accesso ad efficaci mezzi di ricorso giudiziale e non e di composizione delle controversie;
- k) tecnologie dell'informazione quale strumento dell'informazione e dell'istruzione;

5. considerando che la creazione di un clima di fiducia presso i consumatori è un presupposto per l'accettazione della società dell'informazione e per la partecipazione ad essa;

⁽¹⁾ Conclusioni adottate dal Consiglio "Telecomunicazioni" del 19 maggio 1998 e avallate dal Consiglio "ECOFIN" del 5 giugno 1998.

⁽²⁾ Rilasciata dai ministri OCSE l'8 ottobre 1998 alla conferenza ministeriale di Ottawa sul tema "Un mondo senza frontiere: realizzare il potenziale del commercio elettronico globale".

6. considerando che una condizione necessaria per la creazione di un siffatto clima di fiducia è garantire, per quanto riguarda le nuove tecnologie, un livello di tutela equivalente a quello esistente per le transazioni tradizionali effettuate dai consumatori, tramite l'applicazione dei principi esistenti in materia di politica dei consumatori ai nuovi prodotti e ai servizi disponibili nella società dell'informazione, in particolare:

a) trasparenza e diritto di ricevere informazioni sufficienti ed affidabili prima e, se necessario, dopo la transazione, compresa in particolare l'identità autenticata del fornitore e l'informazione necessaria per provare l'autenticità di ciascun elemento di una transazione;

b) non discriminazione nell'accesso a prodotti e servizi e necessità di tenere conto delle esigenze dei consumatori vulnerabili;

c) tutela dei consumatori nei confronti di prassi commerciali indesiderate, ingannevoli e sleali, compresa la pubblicità, e sostegno alla fornitura di mezzi affidabili che consentano al consumatore di filtrare i contenuti nei sistemi di comunicazione;

d) protezione degli interessi economici del consumatore tenendo conto di un'equa ripartizione del rischio e della responsabilità che rispecchi, in particolare, la responsabilità del fornitore nella scelta dei mezzi di commercio elettronici e che comprenda, in particolare, le condizioni necessarie affinché il consumatore possa prendere decisioni ponderate;

e) protezione della salute, della sicurezza e della vita privata del consumatore, compresa la protezione dagli abusi per quanto riguarda le informazioni personali;

f) informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che consenta loro di sviluppare le opportune conoscenze;

g) consultazione dei consumatori al momento dell'elaborazione di nuove politiche o regolamentazioni;

h) rappresentanza degli interessi dei consumatori nei pertinenti organismi di controllo e supervisione;

7. considerando che il Consiglio ritiene che, a livello di Comunità europea, il mezzo più importante per garantire che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione nella società dell'informazione debba consistere nell'integrare all'aspetto "consumatori" e, in particolare, i suddetti principi della politica dei consumatori in tutte le pertinenti iniziative politiche della Comunità;

8. considerando che la pertinente normativa comunitaria vigente e la legislazione nazionale di attuazione sono applicabili alle transazioni effettuate dai consumatori nel nuovo contesto della società dell'informazione;

9. considerando che, in particolare, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza ^(*), prevede già, tra l'altro, una certa protezione nel settore del commercio elettronico;

10. considerando che, in caso di transazioni transfrontaliere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione, i consumatori dovrebbero, nell'ambito del diritto comunitario e delle convenzioni di Bruxelles e Roma, poter beneficiare della tutela accordata dalla legislazione del paese in cui abitualmente risiedono e avere un facile accesso alle procedure di ricorso giudiziale e non, in particolare nel suddetto paese; che la Commissione ha proposto una direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e ha fatto presente che sta prendendo in considerazione altre iniziative possibili di armonizzazione legislativa del settore;

11. considerando che la politica della Comunità in questo settore dovrebbe tenere in debita considerazione la natura multilinguistica e multiculturale della Comunità;

12. considerando che le organizzazioni dei consumatori e i pertinenti organismi pubblici hanno un importante ruolo da svolgere in materia di protezione degli interessi dei consumatori nel nuovo contesto, come pure nel fornire servizi di informazione e contenuti, in particolare mediante azio-

(*) CU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

ni coordinate; che anche le imprese possono svolgere un ruolo importante applicando in particolare codici di condotta;

13. considerando che la Comunità dovrebbe svolgere un ruolo attivo sul piano internazionale per far sì che le norme da essa riconosciute in materia di tutela dei consumatori siano al sicuro quando nascerà la società dell'informazione globale,

I. INVITA LA COMMISSIONE:

1. ad esaminare la normativa relativa ai consumatori vigente nella Comunità nel contesto delle nuove circostanze derivanti dalla società dell'informazione, onde individuare eventuali possibilità di eludere tale normativa per quanto riguarda problemi specifici nel contesto della società dell'informazione e individuare settori nei quali può rivelarsi necessaria un'ulteriore attività di regolamentazione;

2. a provvedere affinché gli interessi dei consumatori siano presi pienamente in considerazione in tutte le attuali e future proposte politiche della Commissione riguardanti la società dell'informazione;

3. a fare tutto il possibile in conformità della normativa comunitaria e degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità per far sì che i consumatori possano far valere i pertinenti diritti già sanciti dalle convenzioni di Bruxelles e di Roma, tra l'altro quelli concernenti l'applicabilità della legislazione del paese di residenza, nonché l'accesso agevole alla giurisdizione nazionale, e, se del caso, per rafforzare tali diritti;

4. ad incoraggiare le organizzazioni dei consumatori a sviluppare l'uso delle nuove tecnologie quale mezzo atto ad estendere i loro servizi ai consumatori e ad esaminare la possibilità di elaborare un'azione comune in questo settore;

5. a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese per conseguire gli obiettivi succitati, corredata, se necessario, di proposte di azione in tal senso.

II. CONVIENE:

1. Di elaborare posizioni comuni o coordinate degli Stati membri relativamente a dibattiti e negoziati aperti presso le sedi internazionali su aspetti della società dell'informazione e, soprattutto, di sviluppare in sede OCSE le linee direttrici per la tutela dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico, attingendo agli orientamenti della presente risoluzione.

2. Di riesaminare periodicamente l'evoluzione del ruolo dei consumatori e dei rischi e possibilità cui essi sono confrontati nel contesto della società dell'informazione.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 25 gennaio 1999**sulle emissioni di servizio pubblico****IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

- A. riferendosi alla discussione del Consiglio sulle emissioni di servizio pubblico;
- B. considerando il fatto che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un'importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica;
- C. sottolineando che la crescente diversificazione dei programmi offerti nel nuovo ambiente mediale rafforza l'importanza della missione globale delle emittenti di servizio pubblico;
- D. ricordando l'affermazione di competenza degli Stati membri per quanto riguarda il mandato e il finanziamento ai sensi del protocollo del trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri;

RILEVANO E RIBADISCONO QUANTO SEGUE:

1. il protocollo di Amsterdam conferma che è volontà unanime degli Stati membri sottolineare il ruolo delle emissioni di servizio pubblico;
2. pertanto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico;
3. l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico deve continuare a beneficiare del progresso tecnologico;
4. l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico;
5. secondo la definizione della missione di servizio pubblico stabilita dagli Stati membri, le emissioni di servizio pubblico svolgono un ruolo importante nell'estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie;
6. la capacità delle emissioni di servizio pubblico di offrire al pubblico programmi e servizi di qualità deve essere mantenuta e potenziata, anche attraverso lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale;
7. le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico.

4. RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999

relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma;

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾;

considerando quanto segue:

1. a norma dell'articolo 3, lettera p) del trattato, l'azione della Comunità deve comprendere un contributo al conseguimento di un notevole livello di protezione della salute; il trattato prevede altresì la difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori;

2. nella risoluzione del 5 maggio 1994 sulla lotta contro gli effetti nocivi delle radiazioni non ionizzanti ⁽²⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre provvedimenti legislativi allo scopo di limitare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;

3. esistono prescrizioni comunitarie minime per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai campi elettromagnetici per le attività svolte su dispositivi provvisti di videoterminali ⁽³⁾; sono state adottate misure comunitarie volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento ⁽⁴⁾ che obbligano, fra l'altro, i datori di lavoro a valutare le attività che comportano lo specifico rischio di esposizione alle radiazioni non ionizzanti; sono state proposte norme minime per la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici ⁽⁵⁾, che comprendono misure relative alle radiazioni non ionizzanti; la presente raccomandazione non contempla, pertanto, la protezione dei lavoratori nell'esposizione professionale a campi elettromagnetici;

4. nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

5. le misure riguardanti i campi elettromagnetici dovrebbero offrire a tutti i cittadini della Comunità un elevato livello di protezione; le disposizioni degli Stati membri in questo settore si dovrebbero basare su un quadro normativo concordato, in modo da contribuire a garantire una protezione uniforme in tutta la Comunità;

6. conformemente al principio di sussidiarietà, ogni nuova misura in un settore che non rientra nell'ambito esclusivo di competenza della Comunità, quale la protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti, può essere adottata dalla Comunità unicamente se, per ragioni di scala o in considerazione delle conseguenze dell'azione proposta, gli obiettivi perseguiti possono essere meglio realizzati dalla Comunità che dagli Stati membri;

⁽¹⁾ GU C 175 del 21.6.1999.

⁽²⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 439.

⁽³⁾ GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

7. le azioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dovrebbero essere commisurate con gli altri benefici nel campo della salute e della sicurezza, che i dispositivi emittenti campi elettromagnetici arrecano alla qualità della vita nei settori come le telecomunicazioni, l'energia elettrica e la sicurezza della popolazione;

8. si avverte l'esigenza di istituire, attraverso raccomandazioni rivolte agli Stati membri, un quadro comunitario per quanto concerne l'esposizione ai campi elettromagnetici in un'ottica di protezione della popolazione;

9. obiettivo della presente raccomandazione è la protezione della salute della popolazione e pertanto essa si applica in particolare ai luoghi in cui singoli cittadini permangono per un tempo significativo rispetto agli effetti contemplati dalla presente raccomandazione;

10. il quadro comunitario che si riferisce a un'ampia documentazione scientifica già esistente deve essere basato sui migliori dati scientifici e sui pareri più autorevoli disponibili in questo campo e dovrebbe comprendere limiti fondamentali e livelli di riferimento per l'esposizione ai campi elettromagnetici, tenendo presente che i limiti di esposizione raccomandati si basano soltanto su effetti accertati; a questo proposito, la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha espresso un parere, che è stato adottato dal comitato scientifico istituito dalla Commissione; il quadro dovrebbe essere riesaminato e rivalutato regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico e nell'impiego di sorgenti e nelle utilizzazioni che danno luogo ad un'esposizione a campi elettromagnetici;

11. i limiti fondamentali e i livelli di riferimento dovrebbero applicarsi a tutti i campi elettromagnetici emessi, ad eccezione della radiazione ottica e di quelle ionizzanti; per la radiazione ottica occorre approfondire ulteriormente i dati e i pareri scientifici, mentre per le radiazioni ionizzanti esistono già disposizioni comunitarie;

12. gli organismi nazionali e europei di standardizzazione (ad es. CENELEC, CEN) dovrebbero essere incoraggiati a elaborare nell'ambito del quadro normativo norme comunitarie standardizzate per la progettazione ed il collaudo di attrezzature per valutare la loro conformità con i limiti fondamentali previsti nella presente raccomandazione;

13. l'adesione ai limiti e ai livelli di riferimento raccomandati dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo; i problemi di interferenza con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai livelli di riferimento raccomandati ed esigono quindi precauzioni adeguate che esulano comunque dall'ambito di applicazione della presente raccomandazione e sono contemplate nel contesto della normativa sulla compatibilità elettromagnetica e sui dispositivi medici;

14. coerentemente con il principio di proporzionalità, la presente raccomandazione definisce principi e metodi generali per la protezione dei singoli cittadini, demandando tuttavia agli Stati membri l'adozione di norme specifiche per quanto riguarda le sorgenti e le attività che comportano l'esposizione ai campi elettromagnetici, la classificazione, in ambiente professionale o meno, delle condizioni di esposizione delle singole persone ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

15. gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente raccomandazione;

16. i provvedimenti adottati dagli Stati membri in questo settore, siano essi vincolanti o meno, e il modo in cui essi tengono conto della presente raccomandazione dovrebbero formare oggetto di relazioni a livello nazionale e comunitario;

17. allo scopo di migliorare la conoscenza dei rischi e delle misure di protezione dai campi elettromagnetici, gli Stati membri dovrebbero promuovere la diffusione dell'informazione e le norme di buona prassi in questo campo, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'installazione e l'uso di attrezzature, in modo da far sì che i livelli di esposizione non superino i limiti raccomandati;

18. attenzione dovrebbe essere rivolta ad un'adeguata informazione finalizzata alla comprensione dei rischi inerenti ai campi elettromagnetici, anche tenendo conto della percezione presso la popolazione esistente in questo campo;

19. gli Stati membri dovrebbero considerare i progressi delle conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione e dovrebbero prevedere la rassegna e la revisione su base sistematica con le corrispondenti valutazioni tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti,

RACCOMANDA CHE:

I. Ai fini della presente raccomandazione gli Stati membri attribuiscono alle grandezze fisiche che figurano nell'allegato 1.A il significato ivi indicato.

II. Gli Stati membri, allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute dall'esposizione ai campi elettromagnetici:

a) adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento che utilizzi l'allegato 1.B come base;

b) attuino, sulla scorta di detto quadro, misure relative alle sorgenti o alle attività che determinano l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quando il tempo di esposizione è significativo, ad eccezione dell'esposizione per scopi medici, nel qual caso i rischi ed i benefici dell'esposizione che ecceda i limiti fondamentali devono essere correttamente valutati;

c) si propongano l'obiettivo di conformarsi ai limiti fondamentali che figurano nell'allegato 2 per l'esposizione della popolazione.

III. Gli Stati membri, allo scopo di facilitare e di promuovere l'osservanza dei limiti fondamentali di cui all'allegato 2:

a) tengano conto dei livelli di riferimento di cui all'allegato 3 ai fini della valutazione dell'esposizione, o qualora esistano, se riconosciute dallo Stato membro, delle norme europee o nazionali basate su procedure concordate di misura e calcolo scientificamente provate, definite per valutare la conformità con i limiti fondamentali;

b) valutino le situazioni di esposizione dovute a sorgenti di diversa frequenza, coerentemente con le formule di cui all'allegato 4, sia in termini di limiti fondamentali che di livelli di riferimento;

c) possano tener conto, ove opportuno, di criteri quali tempo di esposizione, parti del corpo esposte, età e stato di salute della popolazione.

IV. Gli Stati membri dovrebbero considerare sia i rischi che i benefici nel decidere se sia necessaria o meno un'azione, ai sensi della presente raccomandazione, quando decidono strategie o adottano provvedimenti relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

V. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la comprensione dei rischi e la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, forniscano nei modi appropriati informazioni alla popolazione sulle conseguenze per la salute e sui provvedimenti adottati per ovviare ad esse.

VI. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, promuovano e valutino le ricerche nel settore dei campi elettromagnetici e della salute umana nell'ambito dei loro programmi nazionali di ricerca, tenendo conto delle raccomandazioni e degli sforzi della ricerca comunitaria e internazionale basata sulla più ampia gamma possibile di fonti.

VII. Gli Stati membri, allo scopo di contribuire alla definizione di un sistema coerente di protezione dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, elaborino relazioni sull'esperienza acquisita attraverso i provvedimenti adottati nel settore oggetto della presente raccomandazione e informino la Commissione al riguardo, dopo un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, indicando in che modo essi ne hanno tenuto conto nel formulare i propri provvedimenti.

INVITA LA COMMISSIONE A

1. adoperarsi per stabilire le norme europee di cui alla sezione III, lettera a), inclusi i metodi di calcolo e misura;
2. incoraggiare la ricerca per studiare gli effetti a lungo e a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici a tutte le relative frequenze nell'ambito dell'attuale programma quadro di ricerca;
3. continuare a partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali competenti nel settore per promuovere il raggiungimento di un consenso internazionale in materia di orientamenti e pareri sulle misure protettive e preventive;
4. occuparsi delle materie oggetto della presente raccomandazione, per assicurarne la revisione e l'aggiornamento, tenendo altresì conto degli effetti possibili attualmente oggetto di ricerca, inclusi i relativi aspetti di precauzione e a elaborare, ogni cinque anni, una relazione globale della Comunità, tenendo conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e dei più recenti dati e pareri scientifici.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente: S. NIINISTÖ